

4 Peculiarità dei divorzi per violenza domestica

Sommario 4.1. Quando la crisi coniugale è causata dalla violenza domestica: il divorzio quale rimedio. – 4.2 L'onere della prova in ambito di violenza domestica: l'insostenibile peso per le vittime. – 4.3 L'affidamento dei figli e il diritto di visita in ambito di violenza domestica. – 4.4. La divisione dei beni e il risarcimento dei danni in ambito di violenza domestica. – 4.5 La mediazione in ambito di violenza domestica.

4.1 Quando la crisi coniugale è causata dalla violenza domestica: il divorzio quale rimedio

Nel contesto cinese, ove esiste una normativa *ad hoc* per contrastare la violenza domestica, ma la cui applicazione non è ancora stata perfezionata, il ricorso al divorzio si inserisce nel disomogeneo panorama legislativo sulla materia come una delle possibili soluzioni alla quale la vittima può ricorrere, una sorta di ultimo rimedio, e unico in ambito civilistico insieme al sistema degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.¹ Dal report della *China Justice Big Data Service Platform* (2018) emerge che la violenza domestica è la seconda causa di divorzio nei procedimenti di primo grado, dopo la fattispecie del 'deterioramento dell'*affectio maritalis*' con il 14,86%. Nel 91,43% dei casi si tratta di violenza perpetrata da uomini nei confronti delle donne e per lo più di violenza fisica (percosse), mentre gli abusi psi-

¹ Ora non più vincolati all'istanza di divorzio.

cologici si posizionano in coda. Questi dati non sorprendono data la difficoltà per le vittime di produrre prove che dimostrano tipologie di violenze non facilmente tangibili.

La vittima di abusi si trova a dover scegliere tra mantenere o sciogliere il vincolo matrimoniale: se anche decidesse di divorziare, potrebbe sì ottenere la cessazione della condotta violenta e vessatoria, ma con il rischio di essere sottoposta a casi di ritorsione, anche definiti 'violenza da separazione' (*fenshou baoli* 分手暴力), cioè l'abusante in seguito alla pronuncia di divorzio insiste nella sua condotta deviata. La vittima che continua a essere esposta ad abusi sia da sposata sia da divorziata, aumenta il rischio della ribellione nei confronti dell'aggressore mediante l'uso della violenza (omicidio) (Xia 2011, 158).

Un soggetto che ha subito violenze e che presenti istanza di divorzio ha di per sé già maturato la consapevolezza dell'intollerabilità della convivenza e che il divorzio sia l'unica soluzione per porre fine a tale situazione, ma tale decisione non è tuttavia una scelta semplice e banale. Si è più sopra sostenuto, infatti, come la vittima tema spesso di denunciare l'aggressore per il timore (oltre che di ritorsioni)² di una stigmatizzazione sociale; si è poi posta l'attenzione sulla circostanza della difficoltà di dimostrare il nesso causale fra gli abusi denunciati e l'autore del fatto, specie nella prima fase di ricorso alla polizia, ai comitati dei residenti e dei villaggi, essenziale per potersi dotare di elementi probatori che possano reggere in tribunale. Lo stesso organo della Pubblica Sicurezza, che rappresenta uno dei primi attori ai quali la vittima deve rivolgersi per denunciare la situazione, è non di rado percepito come l'ultima risorsa (Yang 2011, 251).

Un caso di divorzio introdotto per ragioni di violenza domestica, peraltro, comporta per il tribunale un approccio tutto particolare rispetto a un'istanza 'ordinaria'. In una controversia di natura familiare la relazione che intercorre tra le parti è tendenzialmente paritaria, cosa che non accade nei casi in questione: si pensi per esempio a episodi di violenza psicologica, specie se reiterata, allorché la vittima debba dedurre (e provare) - quale ragione dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto coniugale - una condotta nei propri riguardi subdola e priva di manifestazioni esteriori. In queste circostanze non sempre i giudici hanno gli strumenti necessari per percepirne i contorni, motivo per il quale dovrebbero ricorrere alla consulenza di psicologi, anche solo per determinare se trattasi di violenza endofamigliare o meno. Anche nel caso di violenza fisica o sessuale il ricorso a percosse, minacce e intimidazioni richiede, per essere

² Kim Lee in una intervista per il progetto *Parched Homes, a Multimedia Exploration of Domestic Violence against Women in China* della fotografa Olga Stefanou aveva dichiarato: «Chi intenda denunciare e chiedere il divorzio a causa degli abusi deve avere un piano in mente per non rischiare di tornare a casa dopo aver denunciato il marito alla polizia e ottenere come risultato l'essere picchiata ancora più ferocemente».

constatato, analisi scientifiche e ausili tecnici cui di norma non si ricorre nei divorzi ordinari (Chen 2013, 5).

Per venire incontro alle difficoltà dei giudici nel determinare la sussistenza della condotta violenta, soprattutto quand'essa non si presenta nella sua forma più riconoscibile (quella comprovata da certificati medici e verbali di polizia), la CSP è intervenuta attraverso il documento *Dieci casi modello in materia di famiglia che coinvolgono violenza domestica* del 2014, ove le minacce e i comportamenti intimidatori vengono annoverati nella categoria di violenza. Uno dei casi³ concerne un divorzio su istanza della moglie (Zheng) presentato a seguito di un episodio di aggressione che aveva provocato alla vittima delle lesioni superficiali. Dalle indagini svolte durante il procedimento di divorzio⁴ è emerso che il marito spesso colpiva un pallone da basket che aveva rivestito con un sacchetto di stoffa sul quale era riportata la scritta: 我要打死、打死郑某丽 *wo yao dasi, dasi Zheng Mou Li* (Io voglio ammazzare di botte, ammazzare di botte Zheng X li), generando nella donna una sensazione di costante paura nei confronti del marito. Oltre al divorzio, il tribunale ha dunque deciso di affidare il figlio a parte attrice (Zheng) stabilendo una somma di 30.000 renminbi come risarcimento morale.

L'accertamento della sussistenza di una situazione di disequilibrio tra le parti, in cui spesso il colpevole di abusi mantiene il controllo della vittima sotto il profilo psicologico, è quindi un presupposto imprescindibile affinché il tribunale possa successivamente determinare anche la linea da adottare circa il mantenimento, l'affidamento dei figli minori, la divisione dei beni comuni oltre che nel riconoscimento del diritto, o meno, a ottenere un risarcimento del danno e del suo ammontare.

Il tribunale dovrà poi accertare se gli abusi nei confronti del coniuge siano la causa del deterioramento dell' *affectio maritalis*, per ricondurre correttamente l'istanza di divorzio nell'alveo della disciplina stabilita dall'art. 1079 del codice civile, ovvero se il fatto debba ascrivere a una previsione squisitamente penalistica, che non compete al giudice civile, il tutto sul presupposto del principio dispositivo, ovvero che dev'essere l'istante a corredare la domanda di divorzio per violenza domestica delle prove utili a dimostrare d'averla subita,

3 案例2郑某丽诉倪某斌离婚纠纷案, 威胁作为一种家庭暴力手段的司法认定: 原告郑某丽与被告倪某斌于2009年2月11日登记结婚, 2010年5月7日生育儿子倪某某。在原、被告共同生活期间, 被告经常击打一个用白布包裹的篮球, 上面写着“我要打死、打死郑某丽”的字句。2011年2月23日, 原、被告因家庭琐事发生争执, 后被告将原告殴打致轻微伤。2011年3月14日, 原告向法院提起离婚诉讼, 请求法院依法判令准予原、被告离婚; 婚生男孩倪某某由原告抚养, 抚养费由原告自行承担; 原、被告夫妻共同财产依法分割; 被告赔偿原告精神损失费人民币30000元。

4 In questo caso era stato notato un cambiamento di atteggiamento nella vittima durante una delle udienze nel momento in cui in aula si erano uditi dei rumori provenienti dall'esterno, dall'adiacente campo di basket. Il rumore del pallone aveva risvegliato nella donna il ricordo delle minacce del marito (Chen 2013, 88).

circostanza che consente alla vittima di poter accedere all'istituto del risarcimento del danno *ex art.* 1091 del codice civile.

Inoltre la scelta di non avvalersi degli strumenti giuridici di ristoro messi a disposizione dall'ordinamento, decisione dettata principalmente dal desiderio di allontanare da sé le violenze in modo il più velocemente possibile, potrebbe favorire una soluzione nella quale l'autore degli abusi non percepirà adeguatamente la gravità della sua condotta, oltre ad aumentare le probabilità della reiterazione del reato nel caso di seconde nozze (Chen 2013, 143), trasformando il procedimento giudiziale in uno strumento con il quale violare i diritti e gli interessi della vittima.

Le caratteristiche proprie dei casi che trattano questi episodi hanno portato alcuni tribunali alla decisione di istituire delle corti che si occupino esclusivamente di tali controversie (*jiatingbaoli zhuanmen fating* 家庭暴力专门法庭). Il tribunale del distretto Yuhua della città di Shijiazhuang nella provincia dello Hubei ha elaborato quattro principi da seguire nelle vertenze che riguardino gli abusi familiari (Lü 2011, 18-19):

- il principio di priorità (*youxian yuanze* 优先原则): dare la priorità ai casi di violenza domestica;
- il principio della tempestività (*jishi yuanze* 及时原则): emettere, notificare, far eseguire la sentenza in tempi brevi;⁵
- il principio della velocità (*congkuai yuanze* 从快原则): incoraggiare procedimenti veloci e sanzioni severe per l'abusante;
- il principio di 'risposta alla vittima' (*qingxie yuanze* 倾斜原则): dare la precedenza alla tutela degli interessi della vittima (beni, risarcimento ecc.).

Infine, poiché il livello di comprensione delle dinamiche insite nella violenza domestica non è ancora molto elevato in ambito giudiziale, assume una forte valenza l'intervento di specialisti⁶ che possano affiancare il tribunale e le parti, specie in una fase iniziale.

L'attenzione posta su questo tema da molteplici attori, dai tribunali coinvolti nella sperimentazione della *Guida* del 2008 alle ONG che si occupano di prevenzione alla violenza domestica, dimostra che lentamente sta maturando la consapevolezza che questi casi debbano essere gestiti prestando attenzione a diversi elementi e con una sensibilità e professionalità che richiedono uno sforzo da parte dell'intera società.

⁵ Il principio della tempestività è stato ribadito anche all'art. 22 della *Prima bozza*.

⁶ Per specialisti s'intendono esperti in varie discipline: psicologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali, poliziotti ecc.

4.2 L'onere della prova in ambito di violenza domestica: l'insostenibile peso per le vittime

Sebbene possa apparire pleonastico ribadire il fatto che in un processo le parti devono fornire al giudice le prove in ossequio al principio dispositivo *shei zhuzhang shei juzheng* 谁主张谁举证 (colui che sostiene un fatto deve provarlo), non lo è quando si discute di casi che coinvolgono abusi famigliari. Dal momento che solo le violenze che esitano in traumi sono rilevabili sotto il profilo medico-legale a partire da una lesione accertabile a occhio, più arduo è dimostrare una sofferenza psicologica o di qualsiasi altra natura non direttamente rilevabile (plagio, coercizione psicologica) tale da annientare la capacità difensiva della vittima, annullandone ogni strategia. A ciò si aggiunga la tradizionale ritrosia della polizia⁷ (ma un tanto può estendersi anche ai comitati dei residenti urbani o a quelli di villaggio) nel conferire con immediatezza valore alla denuncia della vittima, di fronte alla quale viene spesso sminuita la portata dell'evento denunciato, sostenendone *ex adverso* l'occasionalità.

Sotto il profilo processuale, tale difficoltà in capo a chi subisce l'abuso di preconstituirsi, fin dalla fase di denuncia, elementi di prova da poter utilizzare nel successivo giudizio potrà far dubitare il tribunale non solo dell'esistenza del fatto denunciato, ma anche della sua attribuibilità al responsabile, con la conseguenza che il giudice, posta la mancata dimostrazione dell'episodio giuridicamente rilevante, sarà costretto ad applicare, quale criterio di decisione, la sola regola dell'onere della prova, con la relativa soccombenza della vittima.⁸

Sul presupposto che sono numerosi i casi in cui, per le vedute ragioni intrinseche al fenomeno della violenza endofamigliare, il rischio di soccombenza per mancata prova è elevato, alcuni studiosi si sono diffusi intorno alla possibilità di attenuare il principio dell'onere della prova, talvolta rigorosamente applicato, specie nei casi in cui seppure la vittima avesse comunque documentato il nesso fra l'evento e l'agente a mezzo del verbale della polizia, il referto dell'ospedale, le testimonianze di altri soggetti, tali evidenze non siano state valutate dal tribunale sufficienti dal momento che il presunto responsabile sosteneva la propria estraneità ai fatti (Chen 2009, 76-9). Secondo tali studiosi si tratterebbe - esclusivamente nei casi di violenza domesti-

⁷ La polizia dovrebbe svolgere un ruolo di prevenzione della violenza domestica dal momento che si tratta di un fenomeno che disturba l'ordine sociale, così come essa può rivestire un'importante funzione nel raccogliere le prove e nel potere di comminare sanzioni amministrative (Zhao 2013, 13-14)

⁸ Si osservi che nei casi in cui non ci siano norme specifiche e non sia possibile dedurre diversamente come procedere alla ripartizione dell'onere probatorio l'art. 7 del testo della CSP su *Alcune norme sulle prove nei procedimenti di diritto civile* autorizza il giudice a formare il proprio convincimento attingendo ai criteri di imparzialità e onestà (*gongping yuanze he chengshi xinyong yuanze* 公平原则和诚实信用原则).

ca - di rompere l'equazione 'mancata prova = soccombenza', specie nei casi in cui il responsabile degli abusi adotti un contegno processuale meramente passivo (ossia nei casi in cui non tenti nemmeno di provare il contrario di quanto sostenuto dalla vittima), con una sorta di inversione dell'*onus probandi*, ponendolo in capo all'accusato.⁹

Un tanto potrebbe ottenersi applicando lo standard probatorio della legge di procedura civile del 'più probabile che non'¹⁰ (*youxian zhengju biaozhun* 优势证据标准), cioè della preponderanza dell'evidenza (o 'probabilità prevalente'), in luogo di quello penalistico dello 'oltre ogni ragionevole dubbio' (Chen 2009, 76-9),¹¹ così come del resto contemplato nella *Guida* del 2008: tale documento - pur non avendo forza di legge - suggerisce di coniugare, appunto, il principio civilistico del 'più probabile che non', deduzioni logiche (*luoji tuili* 逻辑推理) e massime di esperienza (*jingyan faze* 经验法则), alleggerendo in questo modo l'onere della prova in capo alla vittima di violenza.

La *Proposta di bozza degli esperti* della China Law Society riteneva invece che allo standard probatorio della probabilità prevalente dovesse essere preferito - in tema di violenza endofamiliare - il meno rigoroso *putongren huo heliren de biaozhun* 普通人或合理人的标准 (lo standard della gente comune e della persona razionale) (Xia 2011, 343). L'art. 80 della proposta di bozza infatti stabiliva:

Se l'attore di un processo civile per violenza domestica fornisce le prove che dimostrano le ragioni di ciò che sostiene o controbatte alla stregua del comune sentire di una media persona normale e razionale [lett. fintantoché è in grado di far sì che una terza persona normale e razionale ritenga autentico ciò che sostiene] il Tribunale del Popolo allora deve ritenere che i fatti siano realmente accaduti e (secondo le prove) assumere una decisione.¹²

⁹ Art. 81 della *Proposta di bozza degli esperti*.

¹⁰ L'art. 64 della legge di procedura civile della RPC enuncia il principio: «La parte è responsabile del provvedere a fornire le prove di ciò che sostiene». Il co. 2 dell'art. 64 inoltre stabilisce che: «qualora la parte non sia in grado di raccogliere autonomamente le prove per ragioni oggettive, il tribunale deve indagare e raccogliere le prove». L'art. 2 di *Alcune disposizioni della CSP sulle prove nei procedimenti civili* prevede: «le parti interessate sono tenute a presentare la prova dei fatti che loro intendono dimostrare attraverso le allegazioni o i fatti che le allegazioni della controparte intendano confutare. Qualora una parte non produca prove o le prove prodotte non siano sufficienti a dimostrare i fatti sui quali le allegazioni si basano, la parte alla quale è in capo l'onere della prova deve assumersene le conseguenze sfavorevoli».

¹¹ Non appaia ultroneo qui riferirsi alla distinzione fra i due sistemi che ne fa la Corte del Diritto italiana (Cass. Civ., sez. III, 15 maggio 2012, nr. 7554), e commentata dall'avv. Sabrina Cestari (2012).

¹² 家庭暴力民事诉讼的原告, 对其主张或者抗辩, 提出证据证明、说明其主张或者抗辩理由的真实存在, 只要能使一个正常的、理智的第三人认为其主张或者理由真实存在的, 人民法院即应认为其真实存在, 作为判断的依据。

La scelta di tale criterio da parte del gruppo di esperti investe il giudice di una funzione che non gli sarebbe propria, cioè quella di 'sostituto' della funzione di una giuria popolare, un soggetto che deve valutare i fatti tenendo in considerazione il contesto sociale in cui essi si sono svolti (e quindi, per esempio, ponendo a base della sua decisione nozioni di comune esperienza, quali le tradizionali discriminazioni nei confronti delle donne quale gruppo sociale svantaggiato) (Xia 2011, 344).

Vi è l'eco di due principi processual civilistici italiani: quello stabilito dall'art. 115, co. 2 del codice di procedura civile, che contiene un temperamento del principio dispositivo allorché prevede che il giudice possa porre a fondamento della decisione (in luogo o *in addenda* alle prove prodotte) le nozioni di fatto che rientrano nella sua comune esperienza di uomo medio, comune, in quel determinato periodo storico e quello delle presunzioni, cioè il ragionamento logico lasciato al prudente apprezzamento del giudice che consente allo stesso di desumere l'esistenza di un fatto ignoto muovendo da un fatto noto, qualora fra i due sussista anche solo un rapporto di probabilità logica secondo un criterio di normalità e verosimiglianza del fatto da provare, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*¹³ attribuendo all'altra parte l'onere di provare il contrario.

L'adozione di questo standard ben si sarebbe potuto inserire negli obiettivi di una legge sulla prevenzione della violenza domestica: ridurre l'*onus probandi* in capo alla vittima e proteggere i diritti di chi subisce gli abusi. Tuttavia, tale principio non è stato incluso nel testo della legge del 2016.

Gli studiosi ritengono che al fine di favorire la vittima sia necessario talvolta lo spostamento dell'onere della prova dall'attore al convenuto: una volta che il primo ha soddisfatto l'onere, il giudice può decidere di rimettere all'altro quello di discolparsi e, qualora non sia in grado di confutare le prove dell'attore, il tribunale può pronunciarsi a favore della vittima. Questa inversione conferirebbe il massimo rilievo alle dichiarazioni della vittima.

¹³ Così, *inter alia*, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=51716>, in cui si citano: Cass. nr. 2394/2008, Cass. nr. 8255/2008, Cass. nr. 6549/2008, Cass. nr. 16993/2007, Cass. Lav. nr. 154/2006, Cass. nr. 26081/2005, Cass. nr. 23079/2005, Cass. nr. 13169/2004, Cass. nr. 11196/2003, Cass. nr. 4472/2003, Cass. nr. 4/2003, Cass. nr. 9884/2002, Cass. nr. 6340/2002, Cass. nr. 4168/2001, Cass. nr. 15266/2000, Cass. nr. 2605/2000, Cass. nr. 9782/1999, Cass. nr. 2700/1997, Cass. Sez. Unr. nr. 9961/1996, Cass. nr. 701/1995, Cass. nr. 564/1995, Cass. nr. 10613/1994, Cass. nr. 6954/1994, Cass. nr. 1009/1994, Cass. nr. 9583/1992, Cass. nr. 7189/1992, Cass. nr. 9717/1991, Cass. nr. 644/1990, Cass. nr. 4878/1989, Cass. nr. 1621/1989, Cass. nr. 1787/1987, Cass. nr. 4376/1982, Cass. nr. 1301/1982, Cass. nr. 597/1981.

La circostanza che si neghi l'applicabilità dello spostamento dell'onere della prova ai casi di natura civile di violenza domestica¹⁴ non tiene in considerazione la peculiarità degli abusi famigliari che, verificandosi tra le mura di casa, difficilmente si svolgono alla presenza di testimoni e, anche allorquando ciò avvenga, non sempre essi sono disposti a testimoniare per paura o per altre ragioni (Chen 2009, 76-9). Inoltre la testimonianza di un componente della famiglia spesso viene considerata inattendibile dai giudici perché si ritiene che non abbia la necessaria terzietà. Raramente poi avviene che il convenuto si dichiari colpevole (Chen 2009, 76-9); qualora ciò accadesse, secondo la Guida del 2008, il pentimento o la promessa in forma scritta o orale prima dell'udienza possono costituire prova concreta della sussistenza della condotta violenta. Tale pentimento se non accompagnato da un comportamento concreto di rimorso potrebbe essere interpretato come un segnale da parte del responsabile di violenza di un ulteriore tentativo di voler imporre il proprio controllo sulla vittima. In questi casi il tribunale non ravviserà né la possibilità di riconciliazione fra i coniugi né un indice di ravvedimento del colpevole,¹⁵ soprattutto se quest'ultimo giochi d'azzardo, beva, faccia uso di sostanze stupefacenti o sia dedito ad altre condotte cosiddette degeneri.

Nel testo della *Prima Bozza* il riferimento alla questione delle prove è minimo e rinvenibile all'art. 23, il quale si limita a stabilire che nei casi di natura civile di violenza domestica il tribunale deve ripartire in modo ragionevole la responsabilità dell'onere della prova e qualora la vittima per ragioni oggettive non sia in grado di raccogliere materiale probatorio, sarà il tribunale a occuparsene. Tale disposizione non è poi stata trasfusa nel testo definitivo della legge contro la violenza domestica del 2016, ove il legislatore si è limitato a fornire alcune indicazioni su ciò che i giudici possono considerare come prova della sussistenza della fattispecie: verbali di polizia, pareri legali, referti medici, avvertimenti scritti (*gaojie shu* 告诫书). Questi ultimi sono proprio una delle innovazioni della legge e si tratta di un documento emesso dalla Pubblica Sicurezza quando le circostanze della violenza domestica sono meno gravi. Il contenuto dell'avvertimento deve includere l'identità dell'abusante, una descrizione dei fatti e il divieto in capo al destinatario dell'ammonimento di continuare a commettere azioni violente. Inoltre, la Pubblica Sicurezza, i comitati dei residenti e degli abitanti dei villaggi devono effettuare dei controlli per verificare che la condotta pregiudizievole sia effet-

14 La fattispecie non rientra, infatti, negli otto casi in cui è possibile spostare l'onere probatorio previsti da *Alcune disposizioni sulle prove nei procedimenti civili* all'art. 4.

15 In passato e in molti tribunali ancora oggi accade che nei divorzi su istanza di parte se il coniuge non è d'accordo, il giudice nel suo ruolo educativo tenti di riconciliare la coppia. Nei casi di violenza domestica tale decisione può comportare un grave pregiudizio per la vittima.

tivamente cessata. Tuttavia, la riluttanza delle forze di polizia a interferire nelle questioni famigliari continua a persistere e l'impatto di questo sistema necessiterà di ulteriori indagini.

In un procedimento di divorzio per abusi famigliari, i documenti forniti dalle autorità possono essere una prova molto importante dell'avvenuta violenza. È l'ipotesi di uno dei *Dieci casi modello*¹⁶ del 2017 in cui la vittima era stata picchiata per mezzo di un mattone dal marito e, in seguito alla denuncia del fatto presso la stazione di polizia locale, l'autorità ha emesso una 'Security administrative punishment decision' (*gongan xingzheng chufa juedingshu* 公安行政处罚决定书), fissando una sanzione a dieci giorni di detenzione. Questo documento ha svolto una funzione fondamentale per la vittima al fine della richiesta di protezione contro l'autore degli abusi. Il tribunale nel caso di specie ha ritenuto che, sulla base dei precedenti episodi violenti e della decisione della Pubblica Sicurezza, vi fosse il rischio di ripetuti abusi per la vittima e ha prontamente emesso un ordine di protezione personale.

Per quanto concerne i testimoni, non di rado gli unici che assistono agli episodi di violenza sono proprio i figli. Sulla possibilità di conferire valore probatorio alla deposizione dei minorenni¹⁷ nella *Guida* del 2008 ci si è affidati all'esperienza giapponese e taiwanese secondo cui è idonea ad assurgere a prova persino l'audizione di un bambino di (almeno) due anni di età. Tuttavia, nel valutare l'attendibilità di tale deposizione¹⁸ è necessario tenere da conto la possibile influenza esercitata da uno o da entrambi i genitori e in ogni caso bisogna adottare delle misure per evitare che la sua escussione abbia effetti dannosi sul suo equilibrio psico-fisico.¹⁹

Sebbene, come si è dimostrato, i casi di divorzio per violenza domestica presentino notevoli criticità dal punto di vista delle prove, l'attenzione degli esperti e della CSP si sta concentrando verso una maggiore apertura nei confronti della vittima attraverso l'alleggeri-

16 *Ma Moumou shenqing renshen anquan baohu ling an* 马某某申请人身安全保护令案 (Ma XX richiede un ordine di protezione contro gli abusi famigliari), in *Dieci casi modello per il primo anniversario di applicazione della legge contro la violenza domestica della RPC* (2017).

17 Si veda anche l'art. 53 co. 2 di *Alcune disposizioni sulle prove nei procedimenti civili*: «The persons with no capacity for civil conduct or the persons with limited capacity for civil conduct who are suitable for the facts to be affirmed in terms of age, intelligibility or mental health may be witnesses».

18 Art. 43 della *Guida* del 2008.

19 La *Prima Bozza* prevedeva che nel caso di interrogatori a minori condotti dalla Pubblica Sicurezza si dovesse evitare di recare danno al minore e che il colloquio dovesse avvenire alla presenza del rappresentante legale o qualora quest'ultimo sia l'abusante, di un parente maggiorenne o altri soggetti (personale della scuola, delle organizzazioni di base ecc.). Tuttavia, tale previsione non è rinvenibile nel testo definitivo della legge contro la violenza domestica.

mento dell'onere affinché esso diventi un peso sempre più sostenibile e non un ostacolo all'ottenimento della tutela e della giustizia, e al normale svolgimento del processo.

4.3 L'affidamento dei figli e il diritto di visita in ambito di violenza domestica

Sul presupposto che il divorzio dei genitori provochi effetti potenzialmente dannosi sui figli, specie i minori, incidendo sul loro equilibrio psicologico, i tribunali sono generalmente più propensi a decidere la crisi coniugale nel senso di preservare il nucleo familiare piuttosto che sancirne lo sgretolamento. Tuttavia, specialmente nei casi di violenza endofamiliare, tale scelta apparentemente protettiva non va sempre a vantaggio del minore, che si troverà a vivere in una situazione di continua tensione e in un clima di paura che può recare parimenti dei danni al suo sviluppo psico-fisico: una famiglia nella quale il minore assiste continuamente a liti violente tra i genitori può causare ancora più danni²⁰ di quelli derivanti dallo scioglimento del vincolo, esponendolo inoltre al rischio di subire abusi (Chen 2013, 135).

In riferimento all'affidamento dei figli, questi ultimi - riconosciuto il diritto a ottenere il divorzio per causa di violenza - possono esprimere la preferenza sul genitore con il quale vivere. Qualora la scelta del minore ricada sul genitore responsabile di violenza, il giudice si troverà nella contraddittoria situazione di dover decidere se ratificare il volere del minore, o ignorarlo, affidandolo alla vittima (Chen 2013, 138-9), come generalmente accade, salvo nei casi in cui tale persona non sia in grado di mantenerli o soffra di qualche grave malattia; seppure negli individui che hanno subito violenze si riscontri spesso un disturbo post-traumatico da stress, esso può tuttavia gradualmente migliorare senza pregiudicare l'affidamento. Per quanto appaia conforme a buon senso coinvolgere il minore nella decisione, dovrà tenersi da conto che questi potrebbero temere colui che ha perpetrato la violenza, ma nel contempo essere riluttanti dall'allontanarsi, interpretando la condotta deviata come espressione dell'esercizio di una forte autorità, addirittura attrattiva,²¹ che da una parte può spingere il minore a identificarsi, considerando la violenza una condizione normale all'interno di un contesto matrimoniale, dall'altra a temerlo tanto da non osare ribellarsi.

20 Cosiddetta violenza 'assistita' (si veda Ondei 2012, 6), citando la stessa Convenzione di Istanbul.

21 Si tratta della cosiddetta 'identificazione con l'aggressore', o 'Sindrome di Stoccolma'.

Inoltre, l'affidamento al genitore colpevole di atti di aggressione può comportare dei rischi in quanto i minori potrebbero a loro volta diventare obiettivo degli abusi, oppure sviluppare in futuro atteggiamenti simili nei confronti del partner.

Altro aspetto da soppesare, nell'affidamento del minore, è che tale istituto può essere utilizzato dal colpevole come strumento per continuare a esercitare il dominio sulla vittima anche successivamente al divorzio.

In ossequio all'art. 56 punto 2 dell'interpretazione della CSP sull'applicazione della parte su matrimonio e famiglia del 'codice civile' (1) il giudice su istanza di parte può decidere di modificare l'affidamento in caso si verificano maltrattamenti sui minori. Qualora i figli siano affidati alla vittima, l'altro genitore può esercitare il proprio diritto di visita, che può essere sospeso su richiesta del genitore affidatario, se questo viene esercitato per continuare a mantenere il controllo, minacciare e molestare la vittima (art. 66 della *Guida* del 2008). Anche il codice civile all'art. 1086 prevede la revoca del diritto di visita qualora sia valutato dannoso per la salute del figlio.²²

Per evitare un utilizzo improprio del diritto di visita il tribunale può - nella sentenza o nel verbale di mediazione - stabilire le modalità con le quali il genitore non affidatario deve esercitare tale diritto. In occasione della rotazione dell'affidamento, nel passaggio dei figli da un genitore all'altro si dovrà evitare l'incontro fra gli stessi, e stabilire un luogo nel quale essi possano sentirsi al sicuro (ad esempio organizzazioni governative o ONG ecc.).²³

A titolo esemplificativo è intervenuta anche la Corte Suprema che ha incluso tra i *Dieci casi modello in materia di famiglia che coinvolgono violenza domestica* del 2014 una controversia con la quale ha voluto porre l'attenzione sulla priorità della tutela degli interessi del minore in un divorzio per violenza domestica.²⁴ In questo caso la moglie, in seguito a ripetuti episodi di abusi perpetrati sia nei suoi confronti sia verso i due figli minorenni, ha deciso di presentare istanza di scioglimento del vincolo²⁵ presso il tribunale dopo essersi allonta-

22 Art. 1086 co. 3 del codice civile della RPC: «qualora la visita del padre o della madre ai figli fosse dannosa alla salute psicofisica di questi ultimi, il Tribunale del Popolo, in base alla legge, sospende tale diritto; una volta cessata la ragione della sua sospensione, esso può essere ripristinato».

23 A Taiwan, nella città di Gaoxiong è stato istituito un tribunale per le cause che riguardano la famiglia e sui minori, dove al suo interno sono state allestite delle aree accoglienti per i bambini dedicate alle visite dei genitori non affidatari (<http://ksy.judicial.gov.tw/chinese/CP.aspx?s=375&n=10356>).

24 Caso 4李某娥诉罗某超离婚纠纷一案—优先考虑儿童最佳利益。

25 La vittima aveva già presentato istanza di divorzio una volta, poi ritirata dal momento che il marito l'aveva convinta a registrare il divorzio in forma consensuale, registrazione mai avvenuta.

nata dal tetto coniugale, richiedendo l'affidamento della prole. Il giudice, nonostante il marito non acconsentisse al divorzio, continuasse a sostenere la sussistenza dell'*affectio coniugalis* e negasse la condotta violenta, ha accolto l'istanza e pronunciato la sentenza, affidando i figli alla moglie adducendo le seguenti motivazioni:

子女罗某蔚、罗某海数次目睹父亲殴打母亲，也曾直接遭受殴打，这都给他们身心造成严重伤害，同时也可能造成家庭暴力的代际传递。为避免罗某蔚、罗某海继续生活在暴力环境中，应由李某娥抚养两个子女。

I figli Luo Xwei e Luo Xhai hanno assistito più volte alle scene di violenza del padre nei confronti della madre e loro stessi hanno subito degli abusi direttamente. Questa situazione ha procurato in loro dei gravi danni sia fisici sia morali che, allo stesso tempo, possono ripercuotersi in futuro sulla loro condotta favorendo la reiterazione dei comportamenti violenti. Al fine di evitare che la prole continui a vivere in tale ambiente, [il tribunale] ha deciso per l'affidamento alla madre.

Il tribunale ha stabilito, inoltre, i termini per il diritto di visita che potrà essere esercitato dal padre la prima domenica di ogni mese a condizione di non bere alcolici nelle 12 ore precedenti all'incontro con i figli.

Anche i *Dieci casi modello* del 2017 riportano una revoca dell'affidamento di un minore a causa degli abusi perpetrati dal padre nei confronti del bambino. Oltre ai genitori, in questo caso è coinvolta una terza parte, una fondazione di beneficenza (*jijinhui* 基金会) che, secondo la descrizione, ha svolto un ruolo attivo nel sostenere la madre e il bambino. La donna ha richiesto al tribunale la revoca dell'affidamento al padre e la nomina di tutore supplementare alla fondazione. Sebbene il tribunale abbia riconosciuto l'importanza dell'organizzazione benefica in questo caso, tuttavia il giudice ha rifiutato quest'ultima richiesta perché «non ci sono norme giuridiche nel nostro paese per quanto riguarda il concetto di tutela supplementare» (*woguo falügui zhong wu fuzhu jianhuren de gainian* 我国法律规中无辅助监护人的概念).²⁶

La CSP è tornata più volte sul tema dell'affidamento, anche nel più recente documento sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, che ancora una volta si sofferma su casi tipici in cui i minori sono vittime di abusi da parte del genitore.²⁷

²⁶ *Chengmou shenqing chexiao Limou jianhuren zige an* 程某申请撤销李某监护人资格案 (Cheng X presenta istanza per la revoca a Li X dell'affidamento del figlio) in *Dieci casi modello per il primo anniversario della legge contro la violenza domestica pubblicato dalla Corte Suprema del Popolo* (2017).

²⁷ Nello specifico i casi modello nrr. 3 e 4 riportano tra le vittime, oltre alla partner, dei minori e nel secondo il tribunale ha revocato l'affidamento del figlio al padre a causa dei continui abusi sospendendo il diritto di visita.

La legge contro la violenza domestica del 2016 invece non presenta disposizioni specifiche in materia, a eccezione di un articolo che riguarda però la tutela²⁸ nel capitolo sulla prevenzione (*yufang* 预防). Esso stabilisce che il tutore di un minorenne debba impartire l'educazione familiare in modo civile, adempiendo ai doveri che derivano dal suo ruolo secondo la legge senza esercitare violenza. Inoltre, la tutela di un minore potrebbe essere revocata al verificarsi di un comportamento violento da parte del tutore.

4.4 La divisione dei beni e il risarcimento dei danni in ambito di violenza domestica

Il fenomeno della violenza intrafamiliare si riflette anche in tema di divisione dei beni conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Talvolta può succedere che il coniuge che ha subito gli abusi sia stato d'ausilio all'altro nell'avvio di una attività commerciale, gli abbia dato la possibilità di ricevere un'istruzione superiore oppure, più banalmente, si sia impegnato nella conduzione quotidiana della vita domestica. Non di rado, poi, a causa degli abusi subiti, la vittima è costretta ad assentarsi per lungo tempo dal posto di lavoro, con ciò potendo subire il licenziamento, con relativo danno economico diretto,²⁹ circostanze che devono essere soppesate nel determinare le modalità di divisione del patrimonio familiare al momento del divorzio.

Una suddivisione dei beni che tenga in considerazione questi fattori fungerà, infatti, anche come risarcimento per la vittima, tanto che proprio la *Guida* del 2008 dispone che al soggetto che ha subito violenza spetterebbe una quota non inferiore al 70% dei beni in comunione, che può essere incrementata sino alla soglia dell'80% qualora l'altro coniuge tenti di nascondere o trasferire il capitale comune al momento della divisione. In ogni caso la vittima non dovrà subire, a causa del divorzio, una diminuzione del tenore di vita che poteva vantare in costanza di matrimonio.

Lo stesso art. 24 della *Prima Bozza* sanciva in via generale ciò che la *Guida* del 2008 stabilisce in dettaglio, cioè che nei casi in cui il divorzio sia causato dalla sussistenza di una condotta violenta, il tribunale deve proteggere gli interessi della vittima nella divisione dei beni, nell'affidamento dei figli e con riguardo all'abitazione. Tuttavia, anche in questo caso, nella *Seconda Bozza* e nel testo definitivo della legge contro la violenza domestica questa previsione non è stata confermata.

28 Art. 12 della legge contro la violenza domestica della RPC.

29 Una violenza che si eserciti sulla capacità lavorativa, peraltro, induce nella vittima un vissuto di menomazione, essendo quella lavorativa un'importante area di auto-realizzazione e di espressione della propria personalità (cf. Consiglio dell'Ordine degli Psicologi 2009).

Per quanto concerne invece il risarcimento, la legge attuale si fa carico di riconoscerne il diritto per chi introduce domanda di divorzio la cui causa risieda nell'aver subito violenza (art. 1091), senza specificare la tipologia di danno riconosciuto. Oltre all'indennizzo per danno biologico, l'interpretazione della Corte Suprema del Popolo sull'applicazione della parte su matrimonio e famiglia del 'codice civile' (1) rimanda all'interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo alla determinazione della responsabilità di risarcimento per danni morali nei torti civili del 2020 che abilita chi ha subito pregiudizio a dedurre istanza di risarcimento per danni morali qualora si sia verificata una violazione del diritto alla vita, alla salute, al 'corpo' (art. 1, co. 1, punto 1).

Inoltre, la domanda di risarcimento prevista dal codice civile è proponibile soltanto in uno con l'istanza di divorzio, col che si desume che non sia consentito richiederlo – pure sul presupposto di aver subito violenza – in costanza di matrimonio. Nel caso in cui il tribunale respinga la richiesta di scioglimento del vincolo, anche quella di risarcimento subisce *de plano* la medesima sorte (art. 87). Tuttavia, in base all'interpretazione della Corte Suprema del Popolo sull'applicazione della parte su matrimonio e famiglia del 'codice civile' (1) è possibile presentare domanda di risarcimento in seguito alla pronuncia di divorzio, a meno che la parte non passibile di colpa abbia rinunciato a tale diritto durante il procedimento (art. 89).

Sebbene il risarcimento del danno faccia parte della responsabilità civile da fatto illecito, nel caso della violenza domestica bisogna tenere in considerazione il rapporto che intercorre tra le parti e dal momento che in Cina, tradizionalmente, la maggior parte delle coppie scelgono la comunione dei beni, se tale risarcimento avvenisse in costanza di matrimonio rischierebbe di gravare sul patrimonio comune dei coniugi, recando dunque una *deminutio* nei confronti della vittima.

Anche alla luce di tali contraddittorietà gli esperti³⁰ giudicano che le attuali norme sulla responsabilità civile per violenza domesti-

30 Nella *Proposta di bozza degli esperti* era stata suggerita come norma generale la seguente: 家庭暴力施暴人承担损害赔偿责任的,应当以其个人财产进行支付。家庭暴力受害人因家庭暴力致死的,家庭暴力受害人的近亲属有权请求施暴人支付本法第九十七条第一款规定的相关费用,以及丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费等其他合理费用。家庭暴力受害人因家庭暴力遭受精神损害的,有权请求精神损害抚慰金。家庭暴力受害人因家庭暴力导致死亡的,其近亲属有权请求施暴人承担赔偿损失和精神损害抚慰金等民事责任。(art. 96) (Se l'abusante è responsabile dei danni, deve risarcire con i suoi beni personali. Se la vittima di violenza domestica muore a causa degli abusi, i parenti stretti della vittima hanno il diritto di chiedere all'abusante di pagare le spese pertinenti come previsto nel paragrafo 1 dell'art. 97 della presente legge, così come altre spese ragionevoli come quelle funerarie, mantenimento per i figli, le tasse per l'indennità di morte e così via. I soggetti che subiscono danni psicologici a causa della violenza domestica hanno il diritto di richiedere il risarcimento dei danni mentali. Qualora la vittima muoia in seguito agli abusi, i suoi parenti più stretti hanno il diritto di chiedere all'aggressore di assumersi la responsabilità civile come il risarcimento per la perdita e quello dei danni morali).

ca presentino ancora delle aree grigie che necessitano di ulteriori chiarimenti (Xia 2011, 395).

4.5 La mediazione in ambito di violenza domestica

Uno degli strumenti maggiormente utilizzati in Cina nelle dispute familiari è la mediazione, ritenuta dal governo la migliore soluzione con un elevato potere educativo nei confronti del colpevole. Non è un caso che già la legge sul matrimonio del 2001 rinviasse il 'primo intervento' *in primis* ai Comitati dei residenti urbani e del villaggio, ai comitati di mediazione e solo dopo alla Pubblica Sicurezza. Quest'ultima poi raramente impone l'applicazione rigida di misure contro colui che ha perpetrato la violenza, limitandosi a 'biasimare e educare' al fine di correggere la condotta deviata (Palmer 2005b, 800). Anche il codice civile e la legge contro la violenza domestica (art. 10)³¹ affidano entrambe alle organizzazioni locali e ai comitati di mediazione popolare il compito di ridurre e prevenire il fenomeno.

Come richiesto dalla legge stessa, l'intera comunità dovrebbe partecipare alla prevenzione e alla mediazione stragiudiziale, che viene particolarmente incoraggiata, soprattutto nei casi in cui l'abusante abbia mostrato pentimento (Palmer 2017).

Anche le organizzazioni intermedie come i comitati o le associazioni di donne svolgono il loro ruolo attraverso un'opera di persuasione nei confronti del responsabile di violenza, di sicura riuscita almeno nei casi meno gravi. Il compito di questi attori, tuttavia, non è tanto quello di riconciliare le parti, quanto piuttosto quello di dissuadere il responsabile della violenza dalla reiterazione della condotta deviata oppure vigilare sull'esecuzione dei provvedimenti del tribunale, come gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Si deve evidenziare peraltro che i soggetti che subiscono le violenze sono restii a denunciare i fenomeni di abuso agli organismi che appartengono alla propria comunità, soprattutto nelle zone rurali poiché, non di rado, tra i componenti dei comitati potrebbero esservi dei parenti dell'aggressore.³²

Posto che l'art. 31 della circolare del Ministero della Pubblica Sicurezza riguardo all'emanazione delle *Disposizioni su come la Pub-*

31 Art. 10: «Le organizzazioni di mediazione popolare devono in conformità alla legge mediare le controversie familiari per prevenire e ridurre il verificarsi di violenza domestica».

32 Tuttavia, secondo uno studio i canali ai quali le vittime si rivolgono maggiormente in seguito alla violenza sono le associazioni delle donne (73,58%), la polizia locale (71,7%), i comitati dei residenti (69,81%), i rappresentanti dell'Assemblea Nazionale del Popolo (16,98 %) (Su 2012, 203).

blica Sicurezza debba gestire i casi che coinvolgono il reato di lesione³³ del 2005 esclude l'applicazione del ricorso alla mediazione nei casi in cui una persona abbia ferito ripetutamente l'altra (Liu 2012), l'utilizzo di tale istituto nei procedimenti giudiziari che coinvolgano la fattispecie della violenza domestica è discusso,³⁴ tant'è che la Guida del 2008 ne suggerisce l'applicazione solo in presenza di alcuni presupposti.³⁵ Secondo quest'ultima tra i primi elementi ai quali il giudice dovrà prestare attenzione è il rispetto del principio secondo cui *shouhairen wuguocuo* 受害人无过错 (la vittima non ha colpa), evitando quindi di 'riprenderla' o instillare in essa il senso di colpa: *zuocuo shi jiu gai da* 做错事就该打 (ho commesso qualcosa di sbagliato e per questo devo essere picchiata).³⁶ Dal momento che tra le parti esiste una situazione di disparità, il giudice deve cercare di riequilibrarla riducendo il più possibile l'influenza del colpevole nei confronti della persona che ha subito gli abusi in modo da garantire a quest'ultima l'esercizio dei propri diritti in piena libertà, senza pressioni. Per questa ragione in questa tipologia di divorzi mal si adatta la mediazione cosiddetta frontale (*mian dui mian tiaojie* 面对面调解), nella quale un semplice sguardo o delle osservazioni del presunto aggressore, che potrebbero apparire prive di significato, possono rievocare nella vittima sensazioni legate agli episodi di aggressione; sarà dunque preferibile procedere con un ascolto separato delle parti evitando il confronto diretto (*bei kao bei tiaojie* 背靠背调解).³⁷ Tuttavia, come ha sottolineato Palmer:

Many civil judges in lower level courts still lack the specialist knowledge necessary to handle family cases, often have a case load that means they simply do not have the time to give family cases before them serious consideration and to intervene with effective mediation, and are sometimes not sufficiently careful in ensuring that they have secured the parties' consent to mediation. In order that family cases are be handled more appropriately and effectively, there is a real need to establish a family mediation unit within or attached to the court, using as mediators working with-

33 *Gonganbu guanyu yifa "Gongajiguan banli shanghai anjianguiding"* 公安部关于印发《公安机关办理伤害案件规定》的通知.

34 Per una disamina su mediazione e violenza domestica si vedano gli studi di Salem, Milne 1995; Taylor 2002; Strang, Braithwaite 2002; Ver Steegh, Browe Olson 2004; Wheeler 2002; Krieger 2001.

35 La condizione di sottomissione della vittima nei confronti dell'aggressore, soprattutto laddove gli abusi si protraggono da lungo tempo, può pregiudicare il raggiungimento di un accordo 'paritario' win-win, favorendo l'autore delle violenze a scapito della vittima.

36 Art. 70 della Guida del 2008.

37 Art. 72 della Guida del 2008.

in this unit specialists in family conflict who are not necessarily trained in law but, rather have other kinds of expertise (such as psychology). (2017, 313)

Il giudice non è il solo a poter condurre la mediazione: il tribunale, infatti, può richiedere l'intervento di altri attori in modo da costituire una sorta di procedura su più livelli alla quale partecipino anche rappresentanti di organizzazioni che abbiano trattato il caso o conosciuto comunque la vicenda come i membri della Federazione delle donne cinesi o i comitati di mediazione.³⁸

Su quali tecniche adottare, la *Guida* del 2008 interviene con l'art. 74 suggerendo di:

- stabilire l'ordine nel quale il giudice ascolterà le deposizioni delle parti;
- controllare il contenuto delle affermazioni delle parti, prevenire e ammonire quando necessario comportamenti o discorsi intimidatori, come minacce, insulti ecc.;
- decidere la durata delle deposizioni in base al principio del *furuo yi qiang* 扶弱抑强 (sostenere la parte debole nei confronti di quella forte);
- sostenere e incoraggiare la vittima all'esercizio dei suoi diritti;
- esaminare il contenuto concreto dell'accordo di mediazione, informando la vittima dei suoi diritti qualora vi siano delle scorrettezze e, allorché la vittima insista nel mantenere tale accordo, verificare che non ci siano state pressioni o minacce da parte dell'abusante.

Qualora la mediazione abbia effetto, essa conduce a due esiti: alla riconciliazione (*tiaojie hehao* 调解和好) oppure a un divorzio mediato (*tiaojie lihun* 调解离婚).

Il primo caso avviene qualora il colpevole si assuma la responsabilità della propria condotta deviata, dimostrando di comprendere appieno la gravità delle conseguenze che discendono dal suo comportamento attraverso un atteggiamento di collaborazione durante il processo nel rispetto dei principi e dei regolamenti del tribunale.³⁹ Nel caso di un divorzio mediato il verbale di mediazione dovrà indicare puntualmente, oltre alle dichiarazioni di entrambe le parti, il responsabile della violenza domestica, il soggetto al quale debbano essere affidati eventuali figli, gli accordi relativi alla divisione dei beni comuni.

Tuttavia, entrambi gli esiti possono andare a detrimento della vittima e a vantaggio dell'aggressore, giacché quest'ultimo, non di rado, non vuole il divorzio e auspica una riconciliazione in modo da po-

³⁸ Art. 73 della *Guida* del 2008.

³⁹ Art. 75 della *Guida* del 2008.

ter continuare a esercitare il suo controllo sulla vittima; al contrario quest'ultima tramite lo scioglimento del vincolo desidera allontanarsi dalla situazione nella quale si trova e in particolare da colui che le infligge gli abusi (Chen 2013, 139).

Nel divorzio mediato è necessario, invece, tenere in considerazione la condizione di sottomissione nei confronti dell'abusante alla quale la vittima spesso è soggetta, tale da non permetterle di far valere i suoi diritti soprattutto in ambito patrimoniale. Inoltre, per sua natura questo istituto conduce le parti a un compromesso in cui entrambe si fanno reciproche concessioni ognuna cedendo un tanto all'altra (Chen 2013, 139).

Qualora il colpevole si assuma le sue responsabilità, e con il consenso della vittima, il giudice può decidere di interrompere il processo per sei mesi e di riprenderlo qualora l'aggressore reiteri la condotta violenta e vessatoria.

Un ulteriore elemento che va tenuto in considerazione in questo contesto riguarda l'enfasi che il governo, e di conseguenza il legislatore, pone sui 'valori famigliari' (*jiating meide* 家庭美德) e la loro diffusione nella società. La categoria dell'armonia familiare si ripropone spesso nei casi di divorzio per violenza domestica (D'Attoma 2019) attraverso un utilizzo della mediazione e della riconciliazione da parte del giudice che può andare a detrimento delle vittime, le quali riscontrano difficoltà nel fornire le prove e si vedono per converso rigettata l'istanza alla stregua di motivazioni quali:

Questo tribunale ritiene che le due parti, sposate da più di dieci anni e con due figli, abbiano instaurato una relazione solida. I conflitti tra i due coniugi non possono essere attribuiti al loro rapporto di coppia e il divorzio non è dunque la soluzione adatta. L'attore e il convenuto dovrebbero fare tesoro del legame costruito nei tanti anni insieme, dell'affetto tra i componenti della famiglia, riflettere su se stessi superando le proprie mancanze, affrontando con calma e in modo adeguato le difficoltà esistenti, al fine di trarre beneficio dall'armonia e dalla felicità derivante dalla famiglia.⁴⁰

La medesima retorica è riscontrabile in un'altra causa di divorzio in cui la parte attrice ha fornito materiale fotografico delle lesioni provocate dal convenuto come prove per ottenere lo scioglimento del vincolo, ma la cui istanza è stata respinta:

⁴⁰ *Ma mou 1 su Ma mou 2 lihun jiufen yian yishen minshi panjueshu, Gansu sheng Kangle xian renmin fayuan, minshi panjueshu* 马某1 诉马某2 离婚纠纷一案一审民事判决书, 甘肃省康乐县人民法院, 民事判决书(2020)甘2922民初485号 (Sentenza civile di primo grado del caso di divorzio tra Ma1 e Ma2, Tribunale del Popolo della Contea di Kangle, provincia del Gansu, nr. 485/2020). Versione in cinese disponibile su China Law info database <https://www.pkuLaw.com/>.

Il tribunale ritiene che i conflitti tra coniugi siano inevitabili durante il matrimonio. Le parti devono dunque comunicare tra di loro, aiutarsi, fidarsi l'uno dell'altra; dovrebbero anche comprendere e tollerare le problematiche familiari al fine di preservare l'affetto e l'armonia familiare.⁴¹

In un altro caso ancora, l'attore aveva prodotto come prove delle foto del proprio corpo graffiato dal marito. Il giudice incaricato ha ritenuto che queste non fossero sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'uomo, nonostante quest'ultimo non abbia nemmeno negato i fatti e invece affermasse che fosse la moglie a picchiarlo per prima. La motivazione adottata dal tribunale per rigettare l'istanza è stata la seguente:

Per riassumere, l'affetto coniugale tra le parti non si è ancora deteriorato e al fine di preservare l'armonia familiare [*jiating hexie* 家庭和谐], la stabilità sociale [*shehui wending* 社会稳定] e per proteggere i diritti e gli interessi legittimi delle donne e dei bambini in conformità con l'art. 32 della legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese, il tribunale non concede il divorzio.⁴²

Da questi esempi emerge chiaramente il ruolo di educatore del giudice, sul quale ci si è già soffermati in precedenza, il cui intervento può essere determinante per il destino della vittima. Mettere al primo posto l'armonia familiare può creare una situazione in cui la persona che subisce gli abusi si sentirà scoraggiata a rivolgersi alle autorità in cerca di aiuto e sostegno.

La mediazione può risultare efficace esclusivamente in quei casi in cui ci sia un equilibrio e parità tra i coniugi oppure andrebbe condotta con dei criteri diversi rispetto a quella applicata nei divorzi ordinari.

41 *He Mou yu Yang Mou lihun jiu fen yian yishen minshi panjueshu, Shaanxi sheng Yanchuan xian renmin fayuan, minshi panjueshu (2019) Shaan 0622 minchu 1592 hao* 贺某与杨某离婚纠纷一案一审民事判决书, 陕西省延川县人民法院, 民事判决书(2019)陕0622民初1592号 (Sentenza civile di primo grado di un caso di divorzio tra He e Yang, Tribunale del Popolo della Contea di Yanchuan, provincia dello Shaanxi nr. 1592/2019). Disponibile al sito China Law Info <https://www.pkulaw.com/>.

42 *He Mou yu Yan Mou lihun jiu fen yian yishen minshi panjueshu, Gansu sheng Kangle xian renmin fayuan, minshi panjueshu (2019) Gan 2922 minchu 1487 hao* 何某与晏某离婚纠纷一案一审民事判决书, 甘肃省康乐县人民法院, 民事判决书(2019)甘2922民初1487号 (Sentenza civile di primo grado di un caso di divorzio tra He e Yan, Tribunale del Popolo della contea di Kangle, provincia del Gansu nr. 1487/2019). Disponibile al sito China Law Info <https://www.pkulaw.com/>.

